



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica  
Divisione IV "Promozione della Concorrenza"

## Risoluzione n. 257174 del 17 dicembre 2012

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. – Articolo 71, comma 6, lettera b) -  
Quesito in merito alla qualificazione professionale per l'accesso alle attività commerciali – Commesso addetto alle vendite IV livello con part-time al 40%

Codesto Comune chiede di conoscere se un soggetto che ha svolto la propria attività dal 10-2-2009 in qualità di commesso addetto alla vendita inquadrato nell'ambito del IV livello professionale e con contratto part-time al 40% possa essere considerato in possesso della qualificazione professionale per l'avvio di attività commerciali al dettaglio di generi alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera b) del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive integrazioni e modificazioni ad opera del decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147.

In via preliminare si precisa che il citato dettato normativo riconosce il possesso del requisito a chi ha “... *prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti ...*”.

Con riferimento, in particolare, al fatto che il soggetto sia “*dipendente qualificato*”, si sottolinea che la scrivente ha avuto più volte modo di sottolineare che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

Nel caso specifico le mansioni di commesso addetto alla vendita svolte dal soggetto in questione fanno presupporre un inquadramento all'interno del c.c.n.l. “Commercio e Terziario”, che come più volte sottolineato, consente il riconoscimento della qualificazione a tutti quei soggetti appartenenti almeno al quarto livello professionale qualora ricorrano, ovviamente, anche tutti gli altri requisiti stabiliti dalla normativa di riferimento.

Con riferimento al fatto che il soggetto ha espletato le sue mansioni con contratto part-time al 40%, appare utile precisare che la scrivente Direzione ha già avuto modo di sostenere che, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo perseguito dalla *ratio* della citata norma, a tutela dei



consumatori finali e nell'ottica di assicurare loro adeguati standard di professionalità degli addetti alla vendita di prodotti alimentari, nel caso in cui il monte ore lavorato con contratto part-time risulti corrispondente almeno al 50% di quello con contratto a tempo pieno, è consentita l'assimilazione al tempo pieno e quindi è possibile valutare positivamente la richiesta di riconoscimento.

Diversamente per rapporti a tempo parziale di durata inferiore al 50% deve invece essere applicato il criterio di proporzionalità, ovvero la percentuale di tempo lavorato abbinata alla durata del rapporto deve risultare non inferiore a due anni di prestazione a tempo pieno nel quinquennio precedente (equiparazione che per motivi aritmetici non è comunque mai possibile per prestazioni part-time che siano state per l'intero quinquennio di durata inferiore al 40%) senza in alcun modo estendere il periodo da prendere in considerazione ad esperienza più lontane nel tempo.

Stante quanto sopra, risulta chiaro che con un part-time al 40% l'attività lavorativa avrebbe dovuto protrarsi per almeno cinque anni consecutivi al fine di maturare una durata del rapporto lavorativo non inferiore a due anni di prestazione a tempo pieno, cosa che risulta non possibile se tale attività è stata svolta, come evidenziato, a partire dal 10-2-2009.

Di conseguenza, nonostante l'inquadramento al IV livello professionale la scrivente Direzione non può riconoscere valida ai fini richiesti la pratica professionale svolta.

IL DIRETTORE GENERALE  
*Gianfrancesco Vecchio*